



Maggio 2018

**Responsabile
Coordinamento P.O.**
Luana BELLACOSA

Redazione

Mirella GORI
Maria PASINI
Stefania SALVI
Caterina CONTRAFFATTO

Rete

Bianca CUCINIELLO
Carla PROIETTI
Daniela PETRI
Filomena TEDESCHI
Laura FORIN
Nadia PETRINI
Paola BOTTA
Raffaella INFELISI
Sandra APUZZO
Silvia MASSEI
Siria BOCCALINI
Stefania LEONE
Stefania SABA

UILCA

**Segreteria Regionale Roma e
Lazio**

Via Ferruccio, 4b
00185 Roma
Tel. 06 42012215
Fax 06 42012375
uilca.romaelazio@uilca.it

PARI OPPORTUNITA'
e POLITICHE DI GENERE
UILCA di ROMA e del LAZIO



7° Congresso della Uil di Roma e Lazio



Nelle giornate del 28 e 29 maggio si è svolto a Roma il 7° Congresso della Uil di Roma e Lazio.

Sono stati affrontati temi importanti, quali LAVORO, LIBERTA' e GIUSTIZIA SOCIALE.

L' intervento della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL di Roma e Lazio, Luana Bellacosa, ha toccato tutti e tre i temi, iniziando dall'emergenza occupazionale sia degli uomini che delle donne, soffermandosi soprattutto su quella femminile, citando il drammatico fenomeno delle dimissioni in bianco e il calo della natalità. Possibili soluzioni, che da sempre il Sindacato e la Uil indicano, sono servizi di conciliazione che si riassumono in incremento degli asili nido, di tutte quelle forme di assistenza all'infanzia e alla vecchiaia non autosufficiente che determinano l'abbandono di tantissime donne del loro posto di

lavoro. Per non parlare dell'aumento dell'età pensionabile che elimina quell'assistenza di prossimità, ovvero le nonne e i nonni che nel passato avevano permesso alle lavoratrici di conciliare il proprio lavoro e la cura della propria famiglia.

In base alla fascia di età, sono state sviscerate le difficoltà attuali della donna di oggi. Ad esempio, le giovani, con una preparazione ottima, ma sempre meno motivate a rimanere nel nostro Paese per la mancanza di lavoro e un non adeguato riconoscimento delle proprie competenze e titoli di studio. Le meno giovani sono ancorate ad una organizzazione del lavoro piramidale che continua a privilegiare l'orario di lavoro rispetto al prodotto e sono impedite ad andare in pensione quando l'affaticamento dovuto agli anni di lavoro si fa sentire maggiormente.

Inoltre, nonostante l'impegno profuso, le capacità e le competenze, il mondo del lavoro in Italia si contraddistingue ancora per la disparità tra uomo e donna, in fatto di carriere e di differenze salariali. Per questo è importante concentrarsi sul concetto di parità, uguaglianza e non discriminazione. È dovere di una democrazia come la nostra creare le condizioni complessive perché le rinunce e le difficoltà non siano la normalità di vita delle donne e non si cristallizzino.

A quanto sopra si aggiunge il tema della Salute e Sicurezza, che trova terreno fertile in un clima aziendale ostile e poco attento ai bisogni delle persone. Il Welfare aziendale diventa quindi un elemento strategico per la conciliazione e allo stesso tempo lo strumento per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e quindi l'aumento sia al femminile che al maschile. La frase conclusiva del discorso rappresenta un'incitazione, un augurio, una speranza per il futuro:

“Qualsiasi cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incomincia!”

Il coraggio ha in sé il genio, il potere, la magia”.

Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, anche con riferimento alle generalità dei fratelli biologici



Importante decisione che introduce l'obbligo dell'interpello ai fini dell'acquisizione del consenso.

Un cittadino italiano residente in Piemonte, adottato da neonato, adiva il Tribunale dei minorenni per conoscere le generalità di queste ultime, a loro volta adottate, all'epoca, ma da una famiglia diversa. Il Tribunale rigettava l'istanza e così pure faceva la Corte d'Appello di Torino, motivando nel senso che i commi 4 e 5 dell'art. 28 della L. n. 184 del 1983 indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici e all'origine dell'adottato, mentre il comma sesto prevede l'ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all'identità dei genitori biologici, mentre nel caso di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate, ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle, tutelato addirittura mediante la previsione del reato (di cui all'art. 73 della stessa L. n. 184 del 1983).

Secondo i giudici di merito, allora, l'accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un'istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l'ascolto finalizzato a verificare il consenso all'accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse.



L'uomo, allora, si rivolgeva alla Corte di cassazione assumendo che doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. La riservatezza peraltro, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta.

I giudici di Piazza Cavour sono partiti da un punto fermo: il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore (di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e rico-

noscibile costituiscono elementi essenziali), e di quella interiore, la quale, può richiedere la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.

La Prima Sezione civile della Corte ha anche rammentato che, al fine di temperare l'assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nell'art. 28, comma 7 della L. n. 184 del 1983 rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l'esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri Paesi, costituisce una violazione dell'art. 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha infatti oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione.

Secondo la Corte di cassazione, peraltro, può ritenersi che la c.d. proceduralizzazione del bilanciamento d'interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dall'art. 28, comma 7, della L. n. 184 del 1983, il corretto bilanciamento d'interessi tra l'adottato maggiore di età (che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità) ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori. I giudici hanno affermato a tal proposito che il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l'eccezione di cui al citato comma 7 dell'art. 28.

Tutto ciò premesso, la Corte ha allora scrutinato l'art. 28, comma 5, della legge più volte citata, il quale stabilisce, infatti, che "l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che

riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici". L'esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all'ampiezza delle informazioni cui può accedere l'adottato. La norma afferma che l'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici: è dunque necessario stabilire se la formula legislativa possa esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se contenga, invece, due ambiti d'informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa, induce a ritenere che il riferimento normativo all'origine dell'adottato sia soltanto una specificazione dell'ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all'identità dei soli genitori biologici, ritenendo, di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l'esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all'identità dei genitori biologici il diritto dell'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all'intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle "origini", congiunto con quello relativo all'identità dei genitori biologici, può implicare uno spettro più esteso d'informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell'identità personale.

Dopo ampia analisi la Corte, con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018, cassando la decisione dei giudici di merito, ed offrendo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma in grado di poter valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell'ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma, ha stabilito il seguente principio di diritto:

"L'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5, della L. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto".

(Fonte ilquotidianodellapa.it)

Arriva l'app che registra tutto "Così inchioda stalker e bulli"

Foto, messaggi, email e chat non potranno più essere cancellati. E diventeranno prove nei processi. L'applicazione sarà gratuita per Android e iPhone



È la prima app al mondo che permette di fare direttamente una copia forense dei dati sul cellulare. Foto, messaggi, email, chat su whatsapp. Tutto il materiale necessario ad inchiodare stalker, bulli, maltrattatori.

Si chiama Mytutela e verrà presentata oggi al tavolo permanente interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori che si terrà presso il tribunale di Roma. Un progetto che partirà nella capitale ma che ha l'aspirazione di essere utilizzato anche all'estero: i parametri di acquisizione e

conservazione delle prove sono stati studiati infatti per essere validi anche per i sistemi giudiziari di molti paesi del mondo.

Completamente gratuita, l'app è stata ideata da un ingegnere elettronico e da un tecnico informatico, entrambi consulenti di procure e tribunali, insieme a una esperta di social network. Sarà uno strumento che aiuterà le vittime, prima ancora che le forze di polizia e l'autorità giudiziaria, a creare le prove in caso di reati contro le donne o i minori.

Il sistema è molto semplice, una volta scaricato il programma, si segnala il numero dello stalker e la sua mail, e l'app inizia a funzionare. Tenendo il conto delle chiamate, l'archivio dei messaggi, delle foto e dei video, i testi delle mail. E anche registrando e memorizzando per sempre le telefonate. Non solo: è stato previsto anche un calendario in cui le vittime potranno segnare, in modo da non dimenticare, ciò che accade. E questi dati, una volta estrapolati dal cellulare, avranno esattamente lo stesso valore degli originali. E, una volta salvati, non potranno più essere cancellati. Nemmeno se il cellulare venisse distrutto.

Non è tutto: i programmatori hanno anche assicurato una sorta di interattività. Per cui la app segnalerà agli "utenti" anche una serie di alert: quando le chiamate saranno troppe o i messaggi esplicitamente minatori, sul telefono compariranno una serie di allarmi. Con tanto di reati che potrebbero essere contestati. Questa ultima funzione è possibile grazie a un programma di scansione semantica nel quale sono state inserite un migliaio tra parole e frasi che statisticamente sono più ricorrenti in casi di questo tipo. Oltre agli insulti, anche espressioni come: "ti uccido", "ti faccio fuori", "lo dico a tutta la scuola", "pubblico le tue foto". Per il momento in italiano e in inglese, ma altre lingue potranno facilmente essere inserite.

L'app, che già prima dell'estate sarà disponibile per Android, entro la fine dell'anno funzionerà anche con gli iPhone. «L'idea ci è venuta perché, dopo dieci anni di consulenza in questo campo, abbiamo pensato

che fosse utile un sistema di archiviazione dei dati che permettesse di non perderli più — spiega Marco Calonzi che insieme a Marco e Susanna Testi ha ideato l'app — Ci è sembrato un modo non solo per aiutare chi dovrà istruire il processo, ma anche le vittime a prendere coscienza di quello che sta accadendo.

A darci l'intuizione definitiva, il caso di Sara Di Pietrantonio, la 22enne soffocata e bruciata dal suo fidanzato, Vincenzo Paduano, nel 2016 a Roma. In quel caso, lui aveva cancellato tutti i dati sul suo cellulare e per riuscire ad entrare in quello di lei, che era protetto da password, ci abbiamo messo più di un mese. Con Mytutela tutto questo non sarebbe successo». Nelle speranze dei progettatori e delle autorità, la app aiuterà anche a scoperchiare il sommerso, ovvero circa l'80 per cento dei casi che non vengono denunciati.

(fonte LaRepubblica)

Europa e giovani

Se hai 18 anni viaggi gratis alla scoperta dell'UE



L'iniziativa del Parlamento Europeo permetterà ai giovani di viaggiare in treno e raggiungere le mete Europee, tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Il Parlamento Europeo ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, della nuova iniziativa "Discover EU" che permetterà a 20.000 - 30.000 ragaz-

zi diciottenni e cittadini dell'UE di poter viaggiare gratuitamente in Europa.

L'iniziativa nasce da un'idea proposta durante l'Evento Europeo per i giovani European Youth Event (EYE), sostenuta dal Parlamento Europeo, infatti, "gli eurodeputati ritengono che questo programma sia in grado di far conoscere e comprendere ai giovani le diverse anime dell'Europa e i valori comuni che la sostengono, e pensano che incoraggiare i giovani cittadini europei a viaggiare negli stati membri e incontrare altre persone da altri paesi possa promuovere un'identità europea e rafforzare i valori fondanti dell'UE"

I primi 15.000 ragazzi prenderanno parte all'iniziativa tra i mesi di luglio e settembre, successivamente potranno beneficiare del programma anche altri giovani europei.



La prima parte della procedura, che riguarda la registrazione on line sarà disponibile dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018, mentre la seconda verrà resa disponibile successivamente.

Alla prima parte di registrazione possono accedere tutti i cittadini dell'UE che al 1° luglio 2018 abbiano compiuto il 18° anno di età.

Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 giorni in non più di quattro paesi dell'UE utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma c'è una sezione dedicata

all'interno del Portale europeo per i giovani

(Fonte: Parlamento Europeo)

Murgia: "Donne e stampa? Difficile imporsi dal basso ma non demordo". Berlinguer: "L'uguaglianza è un'illusione"

"Ero al salone del libro e ho letto la prima pagina del *Corriere della sera*, mi è saltato all'occhio che erano tutti maschi. Non c'era nemmeno una donna". Così **Michela Murgia** alla festa del **Fatto Quotidiano** in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, spiega la battaglia intrapresa da qualche settimana contro la stampa maschilista: "Le donne nei luoghi dell'autorevolezza giornalistica sono solo il 10%, una disparità che non può essere giustificata con il merito, ma solamente con un pregiudizio". E, ancora: "L'opinione pubblica può fare molto, se vogliamo esserci per contare bisognerà contare per esserci". Anche **Bianca Berlinguer** ha detto la sua: "Ci si è illusi di aver raggiunto uguaglianza, ma l'uguaglianza non c'è. Perché ci sia davvero parità bisogna continuare con le battaglie".

(Fonte: Il Fatto Quotidiano)

